VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE
Provincia di Bologna

In relazione a quanto previsto dal vigente CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi all'art. 141, il giorno 29 gennaio 2010

tra l'Associazione dei Commercianti, degli Operatori turistici e dei Servizi della provincia di Bologna rappresentata dal suo Presidente Enrico Postacchini, assistito da Paola Fontanelli e Franco Entilli dell'Ufficio Sindacale,

e

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISLe UILTUCS-UIL rappresentate rispettivamente dai Segretari Generali Ramona Campari, Malgara Cappelli e Giorgio Zattoni

si è raggiunto il seguente Accordo Territoriale valido per le imprese comunque operanti nel territorio della Provincia di Bologna (escluso il comprensorio di Imola), laddove non siano applicati Contratti Integrativi Aziendali o Accordi Aziendali che disciplinano il lavoro domenicale.

Premesso che:

- Il vigente CCNL Terziario all'articolo 141 ha normato le modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art.9 comma 1 del D.Lgs 66/2003 introducendole come materie oggetto di contrattazione di 2° livello;
- con il presente Verbale di Accordo Territoriale le Parti hanno inteso regolamentare nell'ambito del 2° livello di contrattazione di cui al punto precedente, lo svolgimento dell'attività lavorativa durante le aperture domenicali previste a livello territoriale oltre a quelle previste dal D.Lgs. 31/3/1998 n.114.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

1- Lavoro domenicale lavoratori che hanno il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica

Le Parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale, prevista dal CCNL del settore Terziario vigente, dal CCNL Terziario di rinnovo e dalle leggi, e fermo restando che la domenica viene considerata a tutti gli effetti come giorno di riposo settimanale di legge, concordano di definire criteri certi di programmazione delle aperture domenicali, per garantire alle imprese l'apertura in deroga, con il personale dipendente necessario ad effettuare operazioni di vendita nel rispetto delle condizioni di lavoro dei dipendenti.

Pertanto l'Azienda definirà annualmente il programma di massima delle aperture domenicali previste, dandone comunicazione alle RSA/RSU, se presenti, o ai lavoratori.
Eventuali variazioni rispetto al programma di massima verranno comunicate tempestivamente.
L'Azienda comunicherà i presidi di massima necessari alle aperture domenicali al fine di favorire la disponibilità anticipata dei lavoratori.

Nell'ambito di quanto sopra previsto le Parti concordano sull'opportunità di privilegiare l'obiettivo della volontarietà della prestazione lavorativa nelle giornate domenicali. A tal fine convengono quanto segue:

- i lavoratori che intendono volontariamente svolgere la prestazione lavorativa ne daranno comunicazione all'Azienda;
- qualora gli impegni assunti dai lavoratori disponibili volontariamente non siano sufficienti a garantire un adeguato presidio per l'apertura domenicale, l'azienda completerà i presidi necessari mediante il ricorso alle prestazioni dei lavoratori a tempo pieno che non abbiano dato disponibilità, adottando, ovunque possibile, criteri di rotazione fra gli stessi. Su specifica richiesta delle RSA/RSU, i criteri e modalità di rotazione adottati saranno oggetto di confronto.

Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto indicati:

- madri o padri di bambini di età fino a tre anni, ovvero madri o padri affidatari o adottivi di bambini fino al terzo anno dal momento di ingresso in famiglia;
- madri o padri di bambini di età fino a 6 anni nel caso in cui anche l'altro genitore effettui una prestazione lavorativa domenicale; tale situazione dovrà essere documentata con dichiarazione del datore di lavoro del genitore del bambino;
- lavoratori beneficiari dei permessi previsti dalla Legge 104 per sè o per parenti entro il 2° grado anche non conviventi ma residenti o domiciliati entro 150 km. dalla sede di lavoro;
- lavoratori che assistono conviventi titolari di assegno di accompagnamento o parenti entro il 2° grado, anche non conviventi, ma residenti o domiciliati entro 150 km. dalla sede di lavoro ;
- donne in gravidanza.

Per i lavoratori che hanno **il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica** e che non beneficiano di trattamenti economici o maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa aziendale, la maggiorazione prevista dal CCNL per lavoro domenicale viene definita nella misura del 35% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art.193 per ciascuna ora di lavoro

Il godimento del riposo di legge da parte del lavoratore potrà avvenire nella settimana precedente o in quella successiva alla settimana di deroga della chiusura, tenuto conto di quanto previsto dall'art.9 D.Lgs. 66/03 e successive modifiche.

2- Maggiorazione per lavoro domenicale/festivo reso nel periodo natalizio

Tenuto conto della maggiore produttività resa dal personale dipendente che ha **il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica** nel periodo natalizio, intendendosi come tale quello intercorrente dall'ultima domenica di novembre al 31 dicembre, le ore di lavoro prestate in tale periodo nelle giornate di domenica per effetto degli artt. 11 e 12 della legge 114/98, delle specifiche ordinanze e dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66, e nelle festività verranno compensate con la maggiorazione del 50% della quota oraria della normale retribuzione di cui all' articolo 193 del vigente CCNL 84del CCNL della Distribuzione e dei Servizi in vigore.
In alternativa al pagamento della maggiorazione, e fermo restando il godimento del riposo di legge, il lavoratore potrà optare per la fruizione di permessi retribuiti corrispondenti in termini di ore alla maggiorazione spettante (esempio: ad una prestazione di servizio di 8

ore corrisponde un permesso di 4 ore). I suddetti permessi saranno fruiti individualmente, in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva, o in concomitanza con il periodo feriale e comunque non oltre il 1 ottobre dell'anno successivo.

Il godimento del riposo di legge da parte del lavoratore potrà avvenire nella settimana precedente o in quella successiva alla settimana di deroga della chiusura, tenuto conto di quanto previsto dall'art.9 D.Lgs. 66/03 e successive modifiche.

Maggiorazioni per lavoratori Part time
Le maggiorazioni indicate al punto 1 e 2 verranno riconosciute anche al personale Part time per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica e nelle festività del periodo sopraindicato.

Nell'ipotesi in cui le ore rese nelle domeniche oggetto del presente accordo superino l'orario normalmente prestato nella settimana, si darà luogo, oltre a quelle suddette, anche all'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 84 del CCNL della Distribuzione e dei Servizi in vigore, fermo restando quanto sopra previsto circa il riposo settimanale.

3- Lavoro domenicale lavoratori che abbiano il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica

Fermo restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale e quanto già stabilito nell'accordo di rinnovo del CCNL, la maggiorazione prevista dal CCNL per i lavoratori che abbiano il **riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica**, viene definita nella misura del 35 % sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

Tenuto conto della maggiore produttività resa dal personale dipendente che ha **il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica** nel periodo natalizio, intendendosi come tale quello intercorrente dall'ultima domenica di novembre al 31 dicembre, le ore di lavoro prestate in tale periodo nelle giornate di domenica per effetto degli artt. 11 e 12 della legge 114/98, delle specifiche ordinanze e dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66, e nelle festività verranno compensate con la maggiorazione del 40% della quota oraria della normale retribuzione di cui all' articolo 193 CCNL per dipendenti da aziende CCNL della Distribuzione e dei Servizi .Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre del 2011 per verificare, in considerazione della situazione economica del comparto, l'esistenza delle condizioni per equiparare le condizioni economiche di tali lavoratori a quelle di cui al punto 2.

Maggiorazioni per lavoratori Part time con riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica

Le maggiorazioni indicate al punto 3 verranno riconosciute anche al personale part time per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

Nell'ipotesi in cui le ore rese nelle domeniche oggetto del presente accordo superino l'orario contrattuale, si darà luogo, oltre a quella suddetta, anche all'applicazione della

maggiorazione prevista dall'articolo 84 del CCNL della Distribuzione e dei Servizi in vigore, fermo restando quanto sopra previsto circa il riposo settimanale

4- Maggiorazioni lavoro straordinario

Le maggiorazioni di cui all'art. 137 comma 2 del CCNL della Distribuzione e dei Servizi in vigore per le ore straordinarie prestate da tutti i lavoratori nei giorni festivi o la domenica sono così definite:

- 50% per le domeniche e le festività del periodo natalizio così come definito al punto 2) ;
- 35% per tutte le altre domeniche dell'anno;
- 30% per tutte le altre festività dell'anno.

5- Disposizioni finali – Validità e durata

Le Parti concordano che il presente Accordo decorre dal 1 gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2011 tenuto conto dell'attuale contesto economico e della reciproca opportunità di valutarne la compatibilità e monitorarne l'adeguatezza.
Le Parti si impegnano a incontrarsi nel corso di vigenza del presente accordo, nel caso di modifiche contrattuali e/o normative in merito alle prestazioni lavorative domenicali per concordare eventuali interventi di armonizzazione.

Le Parti convengono che le maggiorazioni di cui al presente Accordo rientrano nelle ipotesi di cui art.2 comma 1 lettera c) Legge 126/08.

Le Parti si danno atto che il presente Accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale prevista dal CCNL Terziario.

Copia del presente Verbale di Accordo sarà depositata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali Inps e Inail e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

P. Associazione Commercianti
Operatori Turistici e dei
Servizi della provincia
di Bologna

p..FISASCAT-CISL

p..UILTuCS-UIL

p. FILCAMS-CGIL